GAZZETTA Ambiente

Rivista sull'Ambiente e il Territorio Anno 2007 N. 2

Il terzo Rapporto APAT sulla qualità dell'ambiente urbano

Verso nuovi modelli di sviluppo: l'Europa e la "terza rivoluzione" per riportare gli stili di vita al giusto rapporto tra risorse e bisogni

Pianificazione, gestione e certificazione ambientale di un evento sportivo invernale: l'esperienza pilota italiana della Val di Fiemme

Nuovi modelli di gestione per le Aree protette: la democrazia partecipata nei Parchi

La ricerca nelle Aree marine protette: Il "Progetto Censimento" del MATTM-CoNISMa

Il "Sistema Aree protette" come gestione del territorio

Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento: la nuova Direttiva 2006/118/CE

Energia eolica e paesaggio: i suggerimenti del MiBAC per la progettazione e la valutazione paesaggistica e il caso del Regolamento della Regione Puglia per la realizzazione di impianti eolici

Tutela e valorizzazione dei beni archeologici subacquei: dalla normativa di diritto internazionale alle nuove tecnologie per l'esplorazione e la ricerca, dal progetto Archeomar del MiBAC all'attività della Soprintendenza del Mare della Regione Sicilia

Il caso delle cartiere sul fiume Uruguay: l'ordinanza della Corte internazionale di giustizia sull'applicazione di misure provvisorie

Editore Colombo

Poste Italiane S.p.A. Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 - DRCB - Roma

€ 22,00

La proprietà dei mari e i problemi di "regionalizzazione": natura, patrimonio culturale, economia e diritto

di **Cesare Corselli**
Presidente CoNISMa - Università degli Studi di Milano-Bicocca

Recentemente quelli che qualche decina di anni fa erano i desiderata degli scienziati, cioè lasciare l'oceano come area libera e nello stesso tempo proprietà di tutta l'umanità, sono stati sostituiti da una visione definibile "realistica" che prevede che solo la parte centrale degli oceani (pur sempre il 60% del totale, aldilà delle rispettive Zone economiche esclusive – EEZ) può oggi essere dichiarata di proprietà comune, mentre al contrario le EEZ rappresentano la giusta e motivata aspirazione di ogni nazione nello sviluppare i propri interessi economici (M. Orbach, 2003, Oceanography: 20-29, 16, 1).

L'UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982) attribuisce ad uno Stato costiero i diritti sovrani di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, viventi e non, delle acque, dei fondali marini e del materiale (rocce o sedimenti) al di sotto di questi ultimi, per un'area che si estende dalla linea di base costiera fino a 200 miglia nautiche, verso il mare aperto.

Per riassumere, nell'attuale situazione, le acque marine e i fondali sono così suddivisi: Mare territoriale, dalla linea di base costiera fino a 12 miglia; Zona contigua, dal limite esterno del Mare territoriale fino a 24 miglia; Zona economica esclusiva (EEZ), dal limite esterno della Zona contigua fino a 200 miglia; Mare aperto (High Sea), oltre le 200 miglia (Fig. 1).

Diversi Paesi, sia europei che extraeuropei, si sono affrettati a dichiarare la propria EEZ, ne hanno elaborato una cartografia di dettaglio e ne stanno valutando le potenziali risorse.

Alla Zona economica esclusiva sono state aggiunte altre dichiarazioni legate alle attività di pesca e alla necessità di alcuni Stati di proteggere e tutelare le acque marine prospicienti le loro coste ed il loro patrimonio ittico dai fenomeni di inquinamento legati a diverse attività umane e riconducibili alla navigazione e all'uso dei fondali oceanici come discariche di materiali spesso altamente inquinanti (prodotti chimici nocivi, materiale radioattivo ecc.).

In particolare sono state istituite:

- Zona di protezione della pesca: zona di estensione variabile nella quale gli Stati costieri si riservano il diritto di pesca esclusivo. Tra i Paesi mediterranei che l'hanno dichiarata è presente la Spagna.
- Zona di protezione ecologica: area derivante dalle autorizzazioni presenti nella Convenzione di Montego Bay che permettono di applicare, in una zona dove non è stata rivendicata la Zona economica esclusiva, le disposizioni coercitive legate alla protezione dell'ambiente.

Il Mar Mediterraneo, un bacino di per sé di notevole interesse sotto vari punti di vista scientifici, economici e sociali è stato per un certo periodo di tempo immune da tali dichiarazioni, pur essendosi aperte una serie di controversie fra gli Stati rivieraschi sulla potenziale applicazione della Conven-

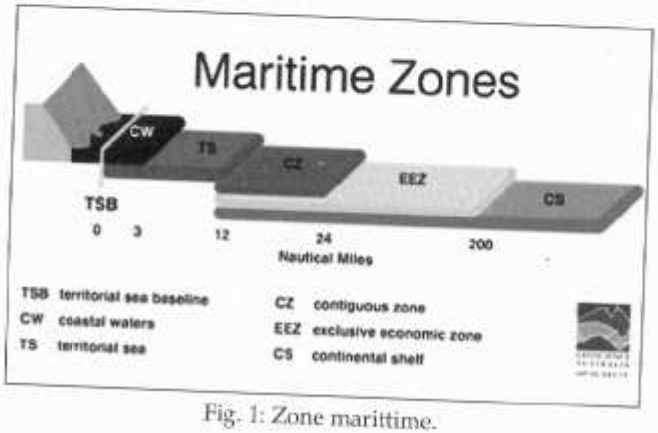


Fig. 1: Zone marittime.

zione, specialmente per il fatto che le coste degli stati che vi si fronteggiano distano meno di 400 miglia nautiche, rendendo con ciò impossibile l'applicazione di una vera EEZ. L'Italia, in particolare, ha partecipato alle grandi dispute giuridiche internazionali sulla proprietà delle acque prospicienti le terre emerse con alterni interessi. La posizione dell'Italia è riassumibile sulla base delle ratifiche e dichiarazioni italiane ritrovabili nel sito web dell'UNCLOS.

A fronte di dichiarazioni relative al grande golfo di Taranto, rivendicato come appartenente alla nazione per ragioni storiche e non riconosciuto da altre nazioni, si sono spesso manifestati scarsi motivi di interesse relativamente alla propria sovranità sulle acque bagnanti il territorio nazionale, pur rispettando le dichiarazioni unilaterali di altri Stati mediterranei (la *mid-line* dichiarata dalla Libia) o giungendo ad accordi con Stati prospicienti mari di comune interesse (Mare Adriatico).

La zona centrale del Mediterraneo occidentale, in accordo con le Convenzioni internazionali esistenti, rappresenta un'area di interesse economico per Italia, Spagna, Francia, Algeria e Tunisia. Per la non facile applicazione delle EEZ al Mediterraneo, nel 1974 un accordo politico fra Spagna e Italia, rispetto allo sfruttamento del margine continentale, stabilì l'uso della linea di mezzeria, localizzandola fra le Isole Baleari e la Sardegna, come un criterio utile per suddividere il mare fra i due Paesi.

Nell'anno 2003 la Francia ha dichiarato la propria Zona di protezione ecologica in Mediterraneo e la recente dichiarazione da parte della Croazia di una sua Zona di protezione ecologica e della pesca ha ridotto notevolmente l'area delle cosiddette acque di alto mare mediterranee.

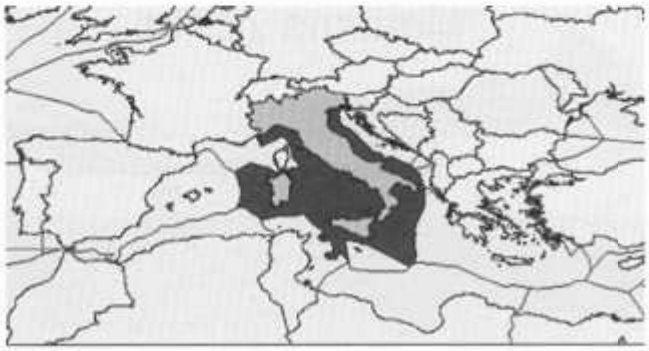


Fig. 2: Ripartizione in zone esclusive del Mare Mediterraneo.

La figura 2 propone quella che potrebbe essere una suddivisione del Mare Mediterraneo a seguito degli accordi e delle dichiarazioni dei differenti stati che su di esso si affacciano, in colore blu la zona che dovrebbe ricadere sotto la pertinenza italiana.

All'inizio dello scorso anno anche l'Italia ha, in qualche modo, dichiarato le sue intenzioni. Il 31 gennaio del 2006 il Senato italiano ha approvato in via definitiva (in conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dall'accordo di applicazione della parte XI della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689) l'autorizzazione per l'istituzione di zone di protezione ecologica a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati sulla base di accordi con gli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia. Nell'ambito delle zone di protezione ecologica istituite, l'Italia esercita la propria giurisdizione in materia di protezione e di preservazione dell'ambiente marino, compreso il patrimonio archeologico e storico, conformemente a quanto previsto dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dalla Convenzione Unesco, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo. Entro le zone di protezione ecologica si applicano, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera, le norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonché in materia di protezione dei mammiferi, della

biodiversità e del patrimonio archeologico e storico. Tutto ciò, però, non si applica alle attività di pesca.

La Convenzione dell'Unesco del 2001, frutto di un processo di negoziazione durato diversi anni, ha lo scopo di proteggere il patrimonio culturale situato nelle acque territoriali degli Stati, in quelle più lontane dalle loro coste, sulla piattaforma continentale, nelle Zone economiche esclusive degli Stati stessi, come pure nelle grandi profondità, anche quelle ubicate in quella che nella UNCLOS viene indicata come *"the Area"* (parte del fondo e del sottofondo marino ubicata in zone aldilà delle giurisdizioni nazionali), e tutto ciò nel rispetto della "provenienza" del patrimonio sulla base della nazionalità ed anche dei legami storici con la nazione di origine.

A fronte di tutto ciò il patrimonio culturale subacqueo mediterraneo rappresenta un valore economico e culturale enorme per gli Stati rivieraschi, specialmente perché, mentre negli anni '60 siti e relitti situati in acque profonde erano inaccessibili, oggi le nuove tecnologie, che stanno diventando sempre più economiche, hanno permesso di raggiungere i relitti situati a grandi profondità. Nell'ambito della Convenzione, un articolo compreso tra i principi generali sottolinea anche la necessità di rispettare i resti umani, comprendendo, quindi, le sepolture militari e le navi colate a picco nel corso di operazioni militari.

Contemporaneamente per l'Italia sono intervenute le nuove norme relative alle competenze delle Regioni e alle deleghe ad esse attribuite, relative all'uso in concessione dei beni demaniali.

A questo punto l'ultima parola va ai giuristi, che, tenendo anche conto delle regole della natura (le masse d'acqua si muovono indipendentemente dai limiti giurisdizionali), diano corpo a leggi e regolamenti adeguati.